

Reati fiscali, prima casa addio

Bene confiscabile anche se intestato solo al partner

DI DEBORA ALBERICI*

Anche la prima casa può essere confiscata per i reati fiscali. Ed è irrilevante se l'immobile è intestato solo alla partner del presunto autore della frode e della vendita simulata per sottrarlo all'Erario.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 45707 dell'11 novembre 2019, ha respinto il ricorso di una coppia finita nel mirino degli inquirenti per una presunta frode fiscale e una vendita simulata del bene.

In particolare, la difesa dell'uomo aveva da subito contestato la misura in quanto la casa di residenza era intestata alla compagna.

I giudici hanno respinto il gravame con la duplice motivazione che la vendita del bene a lei era simulata e poteva configurare una sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. E poi ancora che è legittima la confisca per equivalente in caso di frode fiscale.

Sul punto gli Ermellini hanno infatti motivato che riguardo al tema della rilevanza del principio dell'impignorabilità dell'immobile

Bonus Renzi mai versato, azienda ko

Sussiste la confisca diretta sui beni dell'azienda quando vi è stata una compensazione illecita del bonus Renzi, usato come credito fiscale e in realtà mai versato ai lavoratori. Inoltre, ai fini del superamento della soglia di punibilità è sufficiente la ricostruzione fatta dalla Guardia di finanza per ciascun periodo di imposta. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 45709 dell'11 novembre 2019, ha respinto il ricorso di una manager presentato contro la misura restrittiva. Prima di tutto la terza sezione penale ha chiarito che è pienamente legittima la decisione cautelare che richiama il verbale della Guardia di finanza sulla base del quale è stato avviato il procedimento. Infatti, questo principio trova riscontro anche nel caso sottoposto all'esame della Corte, alla luce della natura dell'incollazione provvisoria, incentrata sulla ricostruzione analitica e matematica della fattispecie ex art. 10 quater Dlgs. 74/2000 e quindi su meccanismi, comuni per i vari capi, di utilizzazione, per compensazione, di crediti inesistenti con riferimento all'apparente versamento a lavoratori del cd. «Bonus Renzi». E infatti,



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

il richiamo da parte del gip alle intervenute analisi di dati ufficiali, e la evidenziazione conclusiva della ritenuta sussistenza dei meccanismi di compensazione illecita ricostruiti per ogni ipotesi d'accusa dalla Guardia di Finanza, in uno con il superamento delle soglie di punibilità per ciascun periodo considerato, risultano espressione di quella conoscenza e valutazione degli atti richiesta dalle norme vigenti.

Valutazione che il tribunale di Foggia ha espressamente e correttamente valorizzato, rigettando le censure proposte, laddove ha evidenziato come il gip avesse illustrato le ragioni poste a base della avvenuta individuazione dei presupposti della misura, rinvenendo il fumus dei reati attraverso la ritenuta prova dell'omesso versamento di imposte mediante il meccanismo della compensazione di crediti di imposta inesistenti, oltre a soffermarsi altresì anche sul secondo presupposto previsto per l'adozione della misura medesima, costituito dalla confiscabilità dei beni in sequestro.

Dello stesso avviso la Procura generale che ha chiesto di confermare la misura.

Debora Alberici

—© Riproduzione riservata—

riscossione e sono limitate a specifiche ipotesi e condizioni e non svolgono alcun effetto sulla misura cautelare reale imposta nel processo penale, avente, evidentemente, finalità del tutto diverse.

L'operatività rispetto alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, si spiega per la peculiare struttura del medesimo, laddove la fattispecie di pericolo presuppone l'idoneità dell'atto simulato o fraudolento a ostacolare la procedura esecutiva, cosicché solo sotto tale aspetto strutturale di quest'ultimo reato assume rilievo la disposizione di cui all'art. 76 richiamata, senza che tuttavia essa possa acquisire una portata generale anche rispetto a fattispecie (come l'art. 2 del dlgs. 74/2000) che si connotino diversamente nei loro elementi costitutivi.

Fra l'altro ricorda ancora la Corte, è del tutto irrilevante che il bene sia stato acquistato prima del dl 244 del 2007, che ha esteso la possibilità di disporre la confisca per equivalente anche in caso di reati tributari.

***cassazione.net**

—© Riproduzione riservata—

costituente prima casa del contribuente le limitazioni imposte con il dl 21 giugno

2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e convertito, con

modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98», riguardano, comunque, il solo agente della